



PARERE MOTIVATO
n.19 del 21 febbraio 2017

OGGETTO: Verifica della Prima Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro. Comune di Sedico (BL).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 febbraio 2017 come da nota di convocazione in data 21 Febbraio 2017 prot. n.69384;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sedico con nota pec del 08.07.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 269353 del 12.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro;

ESAMINATO il pareri inviato dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riporta:

- Parere n.9 del 2.1.17 assunto al prot. reg. al n.1192 del 2.01.17 della Provincia di Belluno che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Vostra nota pervenuta al protocollo provinciale in data 22/12/2016 prot. 55895 la richiesta è relativa alla variante al Piano Particolareggiato del centro storico dell'abitato di Sedico. Rispetto alla pianificazione comunale proposta non si rilevano particolari criticità con il PTCP approvato con DGRV 1136/2010 e vigente.

- Parere n.31067 del 29.12.16 assunto al prot. reg. al n.1209 del 2.01.17 dell'ULSS 2 che di seguito si riporta:

“Parere Favorevole”

- Parere n.245 del 2.01.17 assunto al prot. reg. al n.1296 del 2.01.17 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

A seguito della richiesta in oggetto, vista la documentazione depositata, considerato che si tratta di modifiche di lieve entità, si ritiene che l'intervento proposto non produca impatti significativi sulle matrici ambientali di competenza di questo Servizio ARPAV.

- Parere n.31 del 9.01.17 assunto al prot. reg. al n.7682 del 10.01.17 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave, (cfr. tav. 54 del PAI Piave), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr. <http://www.alpiorientali.it> tav. 107) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.1025 del 19.01.17 assunto al prot. reg. al n.23758 del 20.01.17 della soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:



Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 503136 del 21.12.2016, (qui pervenuta in data 21.12.2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0029032-VE-Re del 22.12.2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella repository web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani;

b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

c) si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; l'area interessata non rientra in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, sia in relazione all'art. 136 che 142, comma 1, inoltre non risulta inserita in zone SIC e ZPS;

d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;

e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano;

f) si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;

g) si ritiene esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano;

h) si ritiene esaustiva la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;

i) si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione della proposta Prima Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro.

Detto piano, è stato approvato nel 1986 con D.G.R.V. n. 2907, al quale hanno fatto seguito tutta una serie di varianti a seguito delle quali è stata presentata la "Prima Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro". In questa variante vengono riconfermati i principali obiettivi del nuovo Piano Particolareggiato, così riassunti: miglioramento funzionale della viabilità e della circolazione, miglioramento per la sicurezza dei ciclisti e pedoni, razionalizzazione di parcheggi, riqualificazione degli edifici degradati e abbandonati.

In conclusione, le varianti proposte non risultano tali da determinare eventuali impatti negativi ambientali e paesaggistici.

Sotto il profilo archeologico l'intervento ricade in area non soggetta a disposizioni di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sebbene si segnali un generico rischio archeologico in relazione all'interesse della valle del Cordevole (e in particolare del settore in cui confluisce nel Piave) dal punto di vista delle dinamiche insediative antiche.

Ciò premesso, si ritiene possibile l'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di VAS, fermo restando quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 sull'obbligo di immediata comunicazione in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e stratigrafie di interesse archeologico nel corso dei lavori.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di sottoporre l'ampliamento del fabbricato industriale, in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Sedico, in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.11/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 21 febbraio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell' Autorità Ambientale sopraccitata e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Prima Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell' Autorità Ambientali sopra riportato;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 – Attività con veicoli motorizzati", "H02.08 – Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
 2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*,



Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Crex crex, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Picus canus, Lanius collurio, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Muscardinus avellanarius;

3. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune Sedico (BL) all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
5. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/00